

## **ALLEGATO A)**

**MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARITETICO PER LA SPECIFICITA' DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 10, DELLA L.R. 8 LUGLIO 2015, N. 19.**

### **ARTICOLO 1 – OGGETTO**

Il presente documento definisce le modalità di funzionamento del Comitato paritetico di cui all'art. 5, comma 10, della legge regionale 8 luglio 2015 – n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", a cui sono demandate le funzioni consultive, di raccordo e di concertazione ai fini del conseguimento delle forme particolari di autonomia per la Provincia di Sondrio.

### **ARTICOLO 2 – COMPOSIZIONE**

Il Comitato paritetico è composto da tre rappresentanti nominati dalla Giunta regionale e da tre rappresentanti nominati dalla provincia di Sondrio.

Il Comitato paritetico (di seguito "Comitato") di cui all'art.1 rinnova i propri componenti all'inizio di ogni legislatura ed opera per la durata della stessa.

I rappresentanti regionali ulteriori rispetto ai componenti della Giunta regionale attestano, in apposite Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, la propria non incandidabilità di cui all'art. 7 D.Lgs 235/2012, non esclusione di cui all'art. 5 l.r. 32/2008, non incompatibilità di cui all'art. 6 l.r. 32/2008, assenza di conflitti d'interesse di cui all'art. 8 l.r. 32/2008.

Il Comitato, nella prima seduta di insediamento, individua tra i suoi componenti un Coordinatore.

### **ARTICOLO 3 – ORGANIZZAZIONE**

Le riunioni del Comitato si svolgono presso gli uffici della Giunta regionale o in modalità telematica.

Il Comitato e il Coordinatore si avvalgono di una segreteria tecnica composta da sei componenti, di cui tre appartenenti ai ruoli della Giunta regionale o degli enti del sistema regionale e tre indicati dalla Provincia di Sondrio.

La Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica assicura il supporto operativo e cura i lavori della segreteria tecnica.

### **ARTICOLO 4 – ATTIVITA'**

Il Comitato è sede di confronto e di approfondimento di provvedimenti legislativi e

amministrativi regionali rilevanti per il territorio provinciale e svolge funzioni consultive, di raccordo e di concertazione per le finalità di cui all'art.5, comma 3 della l.r. n. 19/2015, anche promuovendo specifiche occasioni di ascolto e di confronto sul territorio provinciale con gli enti e i soggetti locali coinvolti dal processo di riordino delle funzioni.

Il Comitato rende il proprio parere obbligatorio ai sensi del comma 11 dell'art. 5 della l.r. n. 19/2015 sui progetti di legge e sulle proposte di regolamento regionali precedentemente:

- all'attivazione dell'iniziativa legislativa (di norma mediante approvazione della relativa proposta da parte della Giunta regionale) da parte del Presidente della Regione;
- all'adozione della proposta regolamentare da parte della Giunta regionale, con contestuale richiesta di parere alla commissione consiliare.

Il parere del Comitato deve essere acquisito entro 10 giorni dalla data di trasmissione della proposta al Comitato medesimo; decorso inutilmente il termine, il parere s'intende espresso in senso positivo.

Affinché il Comitato possa pronunciarsi su un testo adeguatamente consolidato, la proposta di progetto di legge o di regolamento regionale è inviata allo stesso Comitato al termine dell'istruttoria svolta dai competenti uffici regionali, anche a seguito dell'esame tecnico da parte del Comitato tecnico scientifico legislativo, nominato ai sensi dell'art.8 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 20/2008.

Delle osservazioni o proposte espresse nel parere reso dal Comitato è dato conto nel provvedimento che approva o adotta la proposta legislativa o regolamentare regionale.

In caso di urgenza, le proposte di progetto di legge e di regolamento possono essere iscritte all'ordine del giorno della seduta della giunta regionale senza previa acquisizione del parere del Comitato. Nel provvedimento di approvazione o adozione della proposta deve darsi atto che il testo approvato o adottato viene immediatamente trasmesso al Comitato per l'espressione del parere di competenza. Il Comitato deve rendere il proprio parere alla Giunta entro i 10 giorni successivi alla data di approvazione o adozione della proposta normativa regionale e comunque non oltre l'avvio della trattazione della proposta nella Commissione competente per materia; decorso tale termine, il parere si intende favorevole. In ogni caso, nelle more della ricezione del parere del Comitato, la proposta normativa è inviata al Consiglio regionale. Il parere reso successivamente è tenuto in considerazione dalla Giunta ai fini dell'eventuale presentazione di emendamenti nel corso dell'iter consiliare delle proposte.

Il Comitato, anche sulla base del confronto con il territorio, elabora proposte e formula pareri utili per il conseguimento di forme particolari di autonomia per la Provincia di Sondrio; inoltre esprime pareri obbligatori su ogni iniziativa legislativa regionale e proposta di regolamento regionale con effetto diretto sul territorio o sulla popolazione della Provincia di Sondrio. I pareri sono resi (indipendentemente

dal fatto che vengano acquisiti prima o dopo l'approvazione o adozione delle proposte legislative o regolamentari regionali) con particolare riferimento al contenuto specifico degli articoli, compresi nel testo trasmesso e devono valorizzare la specificità della Provincia di Sondrio.

Il Comitato collabora con la Giunta regionale, in particolare, per:

- a) l'attribuzione alla Provincia di Sondrio di funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui all'art.1, commi 85 e 86, della legge n. 56/2014;
- b) l'individuazione delle funzioni già conferite dalla Regione alle Comunità montane interessate, da attribuire eventualmente alla Provincia di Sondrio;
- c) la ricollocazione del personale interessato.

## **ARTICOLO 5 – FUNZIONAMENTO**

Il Presidente della Giunta regionale provvede, a seguito della nomina dei componenti della Regione e Provincia di Sondrio, alla prima convocazione del Comitato e comunque in assenza del Coordinatore.

Il Comitato è convocato su iniziativa del Coordinatore, il quale provvede alla predisposizione dell'ordine del giorno.

Il Comitato può essere convocato entro un termine non superiore a venti giorni, anche qualora ne facciano motivata richiesta almeno due componenti, con indicazione degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora e la sede dell'incontro, oltre l'elenco dei punti all'ordine del giorno, deve essere recapitato con posta elettronica all'indirizzo di tutti i componenti almeno tre giorni prima dell'incontro.

Per la validità delle sedute devono essere presenti almeno quattro componenti.

Al fine di assicurare continuità operativa al Comitato, in caso di impedimento ciascun componente può delegare un sostituto.

La partecipazione al Comitato da parte dei componenti e loro eventuali sostituti, della segreteria tecnica e di ulteriori soggetti è, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

## **ARTICOLO 6 – PARTECIPAZIONE AL COMITATO DI ULTERIORI SOGGETTI.**

In relazione a specifiche e contingenti esigenze il Comitato ha facoltà di invitare alle sedute e di sentire chiunque ritenga utile per l'espletamento dei propri compiti.

## **ARTICOLO 7 – ESITI DELLE RIUNIONI**

Le determinazioni del Comitato sono tempestivamente comunicate dal Coordinatore al Presidente della Regione e al Presidente della Provincia di Sondrio.

I lavori del Comitato e le determinazioni da questo espresse sono documentati dal verbale delle riunioni. La redazione del verbale è a cura della segreteria.

Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della riunione e riporta i motivi principali delle discussioni.

Gli interventi e le dichiarazioni sono indicati nel verbale e, su richiesta degli interessati, vengono riportati integralmente.

In mancanza di osservazioni il verbale della riunione si ritiene approvato senza votazione all'inizio della riunione successiva.